

**SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE E
SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE
IN DIRITTO TRIBUTARIO**

~~~

**“LINEAMENTI DI DIRITTO E  
PROCEDURA TRIBUTARIA”**

**Bari, 9 maggio 2014**

~~~

RELATORE: Dott. Carlo Ferrari

PROGRAMMA DELL'INCONTRO

1. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.Lgs. n. 546/92**
2. **PRINCIPI UNIFORMATORI DEL PROCESSO TRIBUTARIO**
3. **POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE TRIBUTARIO**
4. **ATTI IMPUGNABILI**
5. **PROPOSIZIONE DEL RICORSO:**
 - costituzione in giudizio del ricorrente
 - costituzione in giudizio del resistente
 - produzione e deposito di documenti
 - integrazione dei motivi del ricorso
 - memorie illustrative
6. **LE PARTI PROCESSUALI**
7. **PROCESSO CON PLURALITA' DI PARTI**
 - litisconsorzio necessario
 - litisconsorzio facoltativo
8. **IL RICORSO**
9. **SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO**
10. **DECISIONE DELLA CONTROVERSIA: sentenza**
11. **PROCESSO CIVILE E PROCESSO TRIBUTARIO: riforma Lg. n. 69/2009**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.LGS. N. 546/1992

TITOLO I Disposizioni generali

**CAPO I
Del giudice
tributario e
suoi ausiliari**

Artt. 1 - 9

**CAPO II
Delle parti e
della loro
rappresentanz
a e assistenza
in giudizio**

Artt. 10 - 17/bis

D.LGS. N. 546/1992

TITOLO II
IL
PROCESSO

CAPO I
Il
procedimento
dinanzi alla
CTP

SEZIONE I
Introduzione del
giudizio

Artt. 18 - 26

SEZIONE II
L'esame
preliminare del
ricorso

Artt. 27 - 29

SEZIONE III
La trattazione
della controversia

Artt. 30 - 35

SEZIONE IV
La decisione della
controversia

Artt. 36 - 38

SEZIONE V
Sospensione,
interruzione ed
estinzione del
processo

Artt. 39 - 46

D.LGS. N. 546/1992

TITOLO II
IL
PROCESSO

CAPO II
I procedimenti
cautelari e
conciliativo

Artt. 47 - 48

SEZIONE I
Le impugnazioni
in generale

Artt. 49 - 51

SEZIONE II
Il giudizio di
appello davanti
alla CTR

Artt. 52 - 61

SEZIONE III
Il ricorso per
cassazione

Artt. 62 - 63

SEZIONE IV
La revocazione

Artt. 64 - 67

**TITOLO II
IL
PROCESSO** { **CAPO IV
Esecuzione
delle sentenze
delle
Commissioni
Tributarie** } **Artt. 68 - 70**

**TITOLO III
Disposizioni
finali e
transitorie** } **Artt. 71 - 80**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Co. 1 - "La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545".

Co. 2 - "I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile".

**Nessuna norma speciale
disciplini la fattispecie**

**La norma
processualciviltica
generale sia applicabile**

PRINCIPI UNIFORMATORI DEL PROCESSO TRIBUTARIO

I CONFINI DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Art. 2 - D.Lgs. N. 546/92
Oggetto della giurisdizione tributaria



**LIMITI ESTERNI DEL
PROCESSO**



TRIBUTI

Art. 19 - D.Lgs. N. 546/92
Atti impugnabili e oggetto del ricorso



**LIMITI INTERNI O
FUNZIONALI DEL PROCESSO**



**ATTO CHE CONTENGA UNA
"COMPIUTA PRETESA
TRIBUTARIA"**

CASS., sent. 18 febbraio 2014, n. 3773

**GIURISDIZIONE TRIBUTARIA - ATTI IMPUGNABILI -
CONFINI**

«L'art. 2 costituisce, infatti, la sedes materiae per individuare i confini della giurisdizione tributaria, delineati essenzialmente attraverso l'indicazione dei tributi oggetto di controversia, con i relativi accessori ... si sono ampliati fino a comprendere le controversie aventi ad oggetto, innanzitutto, "I tributi di ogni genere e specie, comunque denominati" (con esclusione delle controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria, tra i quali non rientrano le cartelle di pagamento e gli avvisi di mora), e sempre che si tratti di controversie in cui sia configurabile un rapporto di natura tributaria, cioè concernente prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria, ... si tratta, quindi, di una giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, indipendentemente - SEGUE - »

dal contenuto della domanda e della tipologia di atti emessi dall'Amministrazione finanziaria (Cass., sez. Un., nn. 20889 del 2006, 27209 del 2009) ... L'art. 19 del d.lgs. N. 546 del 1992 attiene, invece, specificamente, alla proponibilità della domanda dinanzi al giudice tributario e, quale espressione della struttura impugnatoria del processo tributario, contiene il "catalogo" (anche arricchitosi nel tempo) del "atti impugnabili", cioè degli atti che, se ritualmente notificati, comportano, in ragione della loro ritenuta natura immediatamente impositiva, l'onere della impugnazione, a pena della cristallizzazione della pretesa in essi contenuta, ... la norma è suscettibile, in presenza di determinate condizioni, di interpretazione estensiva, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) - SEGUE -

... discende che il dettato dell'art. 19 del d.lgs. n. 546, mentre, per un verso, rafforza la tesi suddetta, secondo cui per aversi controversia tributaria, rimessa alla giurisdizione delle commissioni tributarie, occorre l'esercizio del potere impositivo mediante un atto proveniente da un soggetto investito di detta potestas, d'altro canto, però, non può evidentemente condurre, in ragione della mancanza di tale atto nell'elenco ivi indicato, a precludere l'accesso del cittadino alla tutela giurisdizionale ogni qual volta esista un atto che si riveli comunque idoneo, in ragione del suo contenuto, a far sorgere l'interesse ad agire ex art. 100 cod. Proc. Civ., come avverrebbe qualora, da un lato, il giudice ordinario correttamente negasse la propria giurisdizione in favore di quello tributario e, dall'altro, quest'ultimo dichiarasse il ricorso improponibile per la non riconducibilità dell'atto stesso all'elenco dell'art. 19".

IL PROCESSO TRIBUTARIO

NATURA DISPOSITIVA

Il soggetto che fa scaturire la lite notificando l'atto tributario
ATTORE IN SENSO SOSTANZIALE

Tale soggetto costituendosi in giudizio specifica i motivi sui quali si fonda l'eccezione giudiziale (rigetto della domanda proposta dal ricorrente)

Assenza di ogni presunzione di legittimità degli atti tributari

Il soggetto che istruisce la lite impugnando l'atto tributario
ATTORE IN SENSO FORMALE

Tale soggetto specifica nel ricorso i motivi sui quali trae fondamento la domanda di tutela giudiziale

Il giudice tributario baserà il proprio decism valutando le prove acquisite dalle parti (ex artt. 115 e 116 cpc) nell'assoluto rispetto delle regole previste dall'art. 2697 C.C.



GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE, sent. 19 marzo 2007, n. 109

“ciò che la giurisprudenza di legittimità, definitivamente ripudiando l'idea che la cosiddetta presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo possa intendersi in senso tecnico e quindi come inversione dell'onere della prova, ha riconosciuto statuendo che l'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione tributaria”.

GIURISPRUDENZA

CASS., SENT. 13 GENNAIO 2006, n. 905

“Il fondamentale thema decidendum si concentra sul punto della ripartizione dell'onere della prova.

Può considerarsi ormai ius receptum che nel processo tributario l'Amministrazione è attore in senso sostanziale e, quindi, su di essa grava l'onere della prova. Scatta l'onere del contribuente di provare elementi in senso contrario quando dall'Ufficio siano stati forniti indizi sufficienti per affermare la sussistenza della obbligazione tributaria (Cass. n. 9894/1997)”.

GIURISPRUDENZA

CASS., SENT. 14 MAGGIO 2003, N. 7439:

«Se si muove dal presupposto, in sè esatto, che il processo tributario ha la struttura di un processo di impugnazione, nel quale l'Ufficio svolge il ruolo di attore in senso sostanziale, e se, a prescindere dal regime della sua pubblicità, il ruolo svolge la funzione di atto presupposto fondante la pretesa fatta valere con la notificazione della cartella di pagamento, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, anche quelli che siano eccepiti dal contribuente, che è attore in senso soltanto formale, grava sull'attore sostanziale»

GIURISPRUDENZA

**CASS., SENT. 22 MAGGIO 2002 N. 7477, 5
NOVEMBRE 2001, N. 13665:**

«che non può esservi dubbio che l'amministrazione finanziaria che vanti un credito nei confronti del contribuente sia tenuta a fornire, secondo le regole generali, la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, essendosi ormai da tempo chiarito che la c.d. presunzione di legittimità degli atti amministrativi (un tempo evocata per giustificare la loro idoneità ad incidere unilateralmente nella sfera giuridica altrui) non opera nei confronti del giudice ...»

POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE TRIBUTARIO



POTERI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

ART. 7 - D.LGS. N. 546/92

CO. 1 - Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.

CO. 2 - Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8-7-1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.



POTERI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

CO. 3 - E' sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia. (*)

CO. 4 - Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

CO. 5 - Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

(*) Comma abrogato dall'art. 3 bis, co. 5. D.L. 30/9/2005, conv. Con modif. in L. 2/12/2005, n. 248 a decorrere dal 3/12/2005.

POTERI DEI GIUDICI

**“nei limiti dei fatti
dedotti dalle parti”**



**Art. 112 C.p.e. - CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO
E IL PRONUNCIATO - Il giudice deve pronunciare su
tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, e non può
pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere
proposte soltanto dalle parti**



**VIZIO DI
ULTRAPETIZIONE**

POTERI DEI GIUDICI e ONERE DELLA PROVA

CORTE COSTITUZIONALE, sent. 19 marzo 2007, n. 109
**“La rilevanza pubblicistica dell'obbligazione tributaria
giustifica ampiamente i penetranti poteri che la legge
conferisce all'amministrazione nel corso del
procedimento destinato a concludersi con il
provvedimento impositivo, ma certamente non implica
affatto - nè consente - che tale posizione si perpetui nella
successiva fase giurisdizionale e che, in tal modo, sia
contaminata l'essenza stessa del ruolo del giudice
facendone una sorta di longa manus
dell'amministrazione: in particolare, attribuendo al
giudice poteri officiosi che, per la indeterminatezza dei
presupposti del loro esercizio (o non esercizio), sono
potenzialmente idonei a risolversi in una vera e propria
supplenza dell'amministrazione. **SEGUE****

POTERI DEI GIUDICI e ONERE DELLA PROVA

SEGUE

“E' evidente che, nel quadro normativo innovato con la abrogazione dell'art. 7, comma 3, i poteri officiosi riconosciuti alle Commissioni dall'art. 7, comma 1, non possono essere intesi ... come strumenti attraverso i quali il giudice, sostituendosi all'Amministrazione, svolge in sede giurisdizionale attività di controllo e/o di accertamento proprie della fase procedimentale; sicchè non è soltanto in ossequio all'intenzione del legislatore del 2005, ma anche e soprattutto in virtù del principio di terzietà del giudice - chiamato a verificare, in un giudizio di natura impugnatoria, in primis, la legittimità del provvedimento amministrativo sotto il profilo della congruità della sua motivazione rispetto agli elementi di fatto sui quali si fonda e alla prova degli stessi - che è impensabile una "reviviscenza", sotto le spoglie di una applicazione estensiva del disposto dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, del soppresso potere di ordinare il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione.

SEGUE

POTERI DEI GIUDICI e ONERE DELLA PROVA

SEGUE

“... ed è ovvio che l'esigenza di un'istanza di parte affinché il giudice possa ordinare l'esibizione di documenti è coerente con il principio dispositivo che, anche relativamente alle prove, il legislatore vuole governi il processo tributario e vale ad escludere in radice per il giudice ogni ruolo di supplenza della parte inerte, sia essa l'amministrazione o il contribuente”.

POTERI DEI GIUDICI e ONERE DELLA PROVA

CASS., SENT. 17 NOVEMBRE 2006, N. 24464

“In tema di contenzioso tributario, l'art. 7 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che attribuisce al giudice il potere di disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova, dev'essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall'art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori: tale potere, pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un'obiettiva situazione di incertezza, al fine d'integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti, e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia”.

DA ULTIMO CASS., sent. 28/03/2012, n. 5020

POTERI DEI GIUDICI e ONERE DELLA PROVA

Cass., sent. 13 marzo 2013, n. 6251

“Il giudice tributario non è obbligato ad esercitare ex officio i poteri istruttori di cui all'art. 7 del d.lgs. 546/1992, salvo che non sussista il presupposto della impossibilità di acquisire la prova altrimenti. È, quindi, inammissibile il motivo di ricorso con il quale la ricorrente solleciti l'esercizio dei poteri del giudice di cui all'art. 7 del d.lgs. 546/1992, ove abbia ad oggetto l'acquisizione degli allegati al p.v.c. innanzitutto perché si tratta di documenti in possesso della parte ... manca, inoltre, il presupposto, che consente di derogare al canone ordinario di distribuzione dell'onere della prova e che legittima l'esercizio del potere di ufficio da parte del giudice tributario, costituito dalla Impossibilità per una delle parti, di acquisire documenti in possesso dell'altra (cfr Cass. 30 dicembre 2010 n. 26392)”.

POTERI DEI GIUDICI e RISARCIMENTO DEL DANNO

Art. 96 C.P.C. - Responsabilità aggravata

CO. 2 - Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

Cass., sent. 3 giugno 2013, n. 13899

LITE TEMERARIA - COMPETENZA DEL GIUDICE TRIBUTARIO - SUSSISTE

“Il ricorrente sostiene che il giudice tributario può sindacare la responsabilità discendente dal comportamento gravemente negligente ed imprudente dell'Agenzia delle entrate e dell'agente della riscossione, valutabile in sede processuale ai sensi dell'art. 96 cod. proc. Civ. -
SEGUE -

-SEGUE -

La giurisdizione va regolata con l'attribuzione alla competenza del giudice tributario anche delle domande risarcitorie proposte dal ricorrente.

Questa Corte ha recentemente affermato il principio secondo il quale la controversia avente ad oggetto, in via principale, una domanda di rimborso d'imposta (nella specie, ritenute IRPEF sulle somme erogate per incentivo all'esodo ex art. 17, comma 4 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986) e, in via subordinata, una domanda di risarcimento del danno per mancato adeguamento della legge interna alla normativa comunitaria (nella specie, per illegittimità del regime dell'incentivo dichiarata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea) appartiene alla giurisdizione del giudice tributario per la sola domanda principale, mentre appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario per la domanda risarcitoria (avente in realtà natura alternativa - più che subordinata - alla principale), essendo essa del tutto autonoma ed avulsa dal rapporto tributario ed estranea agli "accessori" del tributo, ai quali l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 estende la cognizione del giudice speciale (Cass., Sez. un., n. 20323 del 2012). **Ma la questione ora in esame presenta caratteristiche peculiari, che ne escludono l'assimilabilità a quella anzidetta.**

- SEGUE -

-SEGUE -

Le **pretese risarcitorie avanzate** dallo I., infatti, pur non avendo neanche ad oggetto "accessori" del tributo, di cui al citato art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 (per tali dovendosi intendere gli aggi dovuti all'esattore, le spese di notifica, gli interessi moratori, il maggior danno da svalutazione monetaria: cfr. sent. n. 20323 del 2012, cit., e i precedenti ivi menzionati), **presentano tuttavia un diretto ed immediato nesso causale con l'atto tributario impugnato ed uno stretto collegamento con il rapporto tributario, il quale non è esaurito, ma, anzi, costituisce l'oggetto del giudizio** (sia pure limitatamente al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere con l'atto medesimo: da uh., Cass. n. 4145 del 2013). **Ne consegue che le domande risarcitorie in esame vanno ricondotte a pieno titolo nell'ambito applicativo dell'art. 96 cod. proc. civ., in tema di responsabilità processuale aggravata, il quale:** a) è applicabile al processo tributario, in virtù del generale rinvio di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992; b) regola tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, ... c) non detta tanto una regola sulla competenza, ma disciplina piuttosto un fenomeno endoprocessuale.

-SEGUE -

-SEGUE -

Tale ampia previsione consente al giudice (quand'anche dovesse ritenersi che ciò non rientri già nella portata applicativa del primo comma del medesimo art. 96) di liquidare in favore del contribuente vittorioso una somma, in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa dell'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva "temeraria", cioè derivata da mala fede o colpa grave (cfr. Cass. n. 21570 del 2012), con conseguente necessità da parte del contribuente di adire il giudice tributario, dovendosi, infatti, intendere in senso estensivo il concetto di "responsabilità processuale", comprensivo anche, cioè, della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo alla esigenza di instaurare un processo "ingiusto". **In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario".**

ATTENZIONE

Cass., sent. 10 giugno 2013, n. 14506 – stabilisce la giurisdizione del giudice ordinario.

GLI ATTI IMPUGNABILI

Segue: D.LGS. N. 546/1992

Art. 19 - ATTI IMPUGNABILI E OGGETTO DEL RICORSO

Co. 1 - "Il ricorso può essere proposto avverso:

- a) l'Avviso di Accertamento del tributo;**
- b) l'Avviso di liquidazione del tributo;**
- c) il provvedimento che irroga le sanzioni;**
- d) il ruolo e la cartella di pagamento;**
- e) l'avviso di mora;**
- e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 de DPR 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;**
- e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;**

Segue: D.LGS. N. 546/1992

- f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, [comma 3] comma 2*;**
- g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;**
- h) il diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;**
- i) ogni altro atto per il quale la legge ne prevede l'autonoma impugnabilità davanti alle C.T."**

* Lettera modificata dall'art. 12, co. 3, lett. a) - D.L. n. 16/2012 (Decreto semplificazioni) pubbl. G.U. n. 52/2012

Segue: D.LGS. N. 546/1992

Co. 2 - "Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20".

CASSAZIONE, SS. UU., SENTENZA DELL'11 MAGGIO 2009 N. 10672

«... secondo un principio già affermato da questa Corte, e che il Collegio condivide, l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001. Con la conseguenza DEVE RITENERSI IMPUGNABILE OGNI ATTO CHE PORTI, COMUNQUE, A CONOSCENZA DEL CONTRIBUENTE UNA BEN INDIVIDUATA PRETESA TRIBUTARIA, IN QUANTO SORGE IN CAPO AL CONTRIBUENTE DESTINATARIO, GIÀ AL MOMENTO DELLA RICEZIONE DELLA NOTIZIA, L'INTERESSE, EX ART. 100 COD. PROC. CIV., A CHIARIRE, CON PRONUNCIA IDONEA AD ACQUISIRE EFFETTI NON PIÙ MODIFICABILI, LA SUA POSIZIONE IN ORDINE ALLA STESSA E, QUINDI, AD INVOCARE UNA TUTELA GIURISDIZIONALE, COMUNQUE, DI CONTROLLO DELLA LEGITTIMITÀ SOSTANZIALE DELLA PRETESA IMPOSITIVA E/O DEI CONNESSI ACCESSORI VANTATI DALL'ENTE PUBBLICO ...» (ID. - Cass., sent., 6/07/2010, n. 15946; n. 285/2010; Cass., SS. UU., sent. n. 16776/2005; Cass., SS.UU., sent. n. 16293/2007)

CASS., SENT. 23 FEBBRAIO 2012, N. 7344

«... L'elencazione degli atti impugnabili davanti al giudice tributario, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, non esclude l'impugnabilità di atti non compresi in tale novero ma contenenti la manifestazione di una compiuta e definita pretesa Tributaria (Cass. 8.10.2007, n. 21045) ... L'aver consentito l'accesso al contenzioso tributario in ogni controversia avente ad oggetto tributi, comporta... la possibilità per il contribuente di rivolgersi al giudice tributario ogni qual volta la Amministrazione manifesti (anche attraverso la procedura del silenzio-rigetto) la convinzione che il rapporto tributario (o relativo a sanzioni tributarie) debba essere regolato in termini che il contribuente ritenga di contestare (in assenza di simile manifestazione di volontà espressa o tacita non sussisterebbe l'interesse del ricorrente ad agire in giudizio ex art. 100 c.p.c.)» (Cass. SS.UU., 10.8. 2005, n. 16676) ...

SEGUE

SEGUE

... Si deve, quindi, riconoscere la ricorribilità di provvedimenti davanti al giudice tributario ogni qual volta vi sia un collegamento tra atti della Amministrazione e rapporto tributario, nel senso che tali provvedimenti devono essere idonei ad incidere sul rapporto tributario, ... Pertanto, nonostante l'elencazione tassativa degli atti impugnabili, contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, il contribuente può impugnare anche atti diversi da quelli contenuti in detto elenco, purchè espressione di una compiuta pretesa Tributaria. La mancata ricorribilità di tali atti davanti al giudice tributario comporterebbe una lacuna di tutela giurisdizionale, in violazione dei principi contenuti negli artt. 24 e 113 Cost., perchè "il carattere esclusivo della giurisdizione Tributaria non consente che atti non impugnabili in tale sede siano devoluti, in via residuale, ad altri giudici, secondo le ordinarie regole di riparto della giurisdizione (Cass., SS.UU., 27.3.2007, n. 7388; Cass. SS.UU. ord. n. 13793/2004)».

OCCORRE DISTINGUERE SE L'ATTO CHE SI CONTESTA E'

**PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO**

MERO ATTO

**LA MANCATA IMPUGNAZIONE ENTRO IL TERMINE EX ART.
21 - D.LGS. N. 546/92**

**INOPPUGNABILITA'
DEFINITIVITA'
PRETESA**

**PRECLUSIONE DELL'AZIONE
PROCESSUALE E NON ANCHE DELLA
POSSIBILITA' DI CONTESTARE IL
PROVVEDIMENTO CHE VENGA IN
UN SECONDO MOMENTO EMANATO**

AVVISO BONARIO

Cass. sent. 9 dicembre 2009, N. 25699

«In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 solo dinanzi al giudice speciale tributario, tutti quegli atti con cui l'amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorchè tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente. Ne consegue che il ricorso avverso la cartella esattoriale, emessa successivamente in relazione all'avviso non opposto, risulta essere inammissibile ai sensi del citato art. 19 (V. pure Cass. Sentenze n. 12194 del 15/05/2008, Sezioni Unite: n. 16293 del 2007)» (ID. Cass., sent. 13709/2009)

CASS., SENT. 23 FEBBRAIO 2012, N. 7344

«... Pertanto anche la comunicazione di irregolarità, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 3, che ha tali caratteristiche, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile. ... L'emissione della cartella di pagamento integra una pretesa Tributaria nuova rispetto a quella originaria che sostituisce l'atto precedente e ne provoca la caducazione d'ufficio, con la conseguenza carenza di interesse delle parti nel giudizio avente a oggetto il relativo rapporto sostanziale, venendo meno l'interesse a una decisione relativa a un atto - comunicazione di irregolarità - sulla cui base non possono essere più avanzate pretese tributarie di alcun genere, dovendosi avere riguardo unicamente alla cartella di pagamento che lo ha sostituito integralmente».

La comunicazione di irregolarità, normalmente, non è notificata, ma semplicemente comunicata



Si ha che queste diventano impugnabili senza termine (Cass., sent. n. 16428/2007)

PIGNORAM. PRESSO TERZI (Cass., SS.UU., Sent. 9840/2011)

<... Il ricorso è per contro fondato, per la parte in cui i suoi motivi sono da intendere rivolti contro il capo della decisione relativo alla domanda qualificata dal tribunale come opposizione agli atti esecutivi.

Ed è fondato perchè conoscere della domanda proposta dalla parte rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario, come nel ricorso è stato dedotto, in particolare nei primi due motivi, dove si è denunziato un vizio di violazione di norme sulla giurisdizione e si è indicato nel giudice tributario quello cui spetta conoscere dei vizi inerenti alla cartella di pagamento fatti valere con l'opposizione. ... Le questioni di nullità sollevate con la domanda attengono infatti non ad atti dell'esecuzione forzata esattoriale, ma ad atti inerenti alla fase della riscossione, il controllo della cui legittimità, quando riguardino tributi, spetta al giudice tributario (come queste sezioni unite hanno affermato con la sentenza 5 giugno 2008 n. 14831 in tema di preavviso di fermo amministrativo).

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, in quanto rivolti contro il capo della sentenza impugnata relativa alla domanda giudicata di opposizione agli atti, dichiarando al riguardo la giurisdizione del giudice tributario, davanti al quale rimette le parti ».

**PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO
(Cass. SS.UU. Sent. 10672/2009)**

<Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86, D.P.R. n. 602 del 1973 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva>

PREA AVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO
Cass. SS.UU. Sent. 7 MAGGIO 2010, N. 11087

«Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del Dpr. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo». (ID. CSS. sent. 6/12/2011, n. 26196; CTP Bari, sent. 21/12/2011, n. 276)

ESTRATTO DI RUOLO - CASS., SENT. 6/07/2010, N. 15946 - ID. CASS., SENT. N. 724/2010, G. di PACE Salerno, sent. 20/05/2012.

«in tema di contenzioso tributario, va riconosciuta la possibilità di ricorrere alla (Ndr: testo originale non comprensibile) del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, atteso l'indubbio sorgere in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse "ex" art. 100 c.p.c., a chiarire con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione, in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale (ormai allo stato esclusiva del giudice tributario), comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (Cass. 27385/08, cfr. in ordine alla sussistenza dell'interesse ad impugnare anche S.U. 11087/10); considerato che assai recentemente è stato statuito che anche l'estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso alla commissione tributaria, costituendo esso una parziale riproduzione del ruolo, cioè di uno degli atti considerati impugnabili dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 (Cass. n. 724/2010)».

ATTENZIONE

RUOLO ATTO PUBBLICO - CASS., SENT. 29/07/2011, N. 16665

«Il ruolo ben può essere ricompreso nella categoria degli atti pubblici, ex art. 2699 c.e., in quanto formato da pubblico ufficiale (dirigente ufficio tributi) autorizzato a manifestare all'esterno la volontà della pubblica amministrazione, e pertanto è atto che fa piena prova, fino a querela di falso, sulla provenienza delle scritture dell'atto e sulla attività che il P.U. afferma di avere esplicato, ivi compreso la data in cui è attestato il compimento delle attività medesime ...

È esatto anche l'ulteriore rilievo dell'Ufficio secondo cui le supposizioni della CTR fondate sulla normazione regolamentare della trasmissione del ruolo dall'Ufficio al concessionario sono irrilevanti in quanto tale normativa regola i rapporti interni tra gli Uffici ed una eventuale violazione della stessa non può esplicare rilievo nei rapporti esterni tra contribuente ed il Fisco».

ATTENZIONE

Cass., sent. 17/01/2013 n. 1084 – ruolo atto interno

“Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25 (nel testo novellato dal D.Lgs. 46 del 1999, art. 6) ... che il ruolo è atto meramente interno e non idoneo a manifestare all'esterno alcuna volontà in ordine all'esecuzione della pretesa tributaria ... Al riguardo va premesso che, come è noto, la sentenza della Corte Costituzionale 280 del 2005 ha eliminato ogni interesse in ordine alle attività interne dell'Amministrazione (come quella riguardante la formazione del ruolo), considerate prive di rilievo nella dialettica del rapporto d'imposta, ed ha ritenuto che ciò che conta è che l'attività esterna (la notifica della cartella) venga posta in essere in un termine inderogabile (conf. Cass. 26104/2005)”.

ATTENZIONE

**Cass., sent. 18/03/2013 n. 6610 - Impugnabilità del ruolo
- Non sussiste**

“ ... secondo il costante insegnamento di questa Corte, è possibile impugnare il ruolo soltanto a seguito di notifica di un atto impositivo. E questo per la ragione che, diversamente, mancherebbe un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. ad impugnare una imposizione che mai è venuta ad esistenza e dappoiché il ruolo è un semplice atto interno all'Amministrazione. Ed è invero per tale motivo che il processo tributario ha semplice struttura oppositiva di manifestazioni di volontà fiscali "esternate" al contribuente, senza cioè che possa farsi luogo a preventive azioni di accertamento negativo del tributo (Cass. n. 1630 del 2008; Cass. n. 23619 del 2006). ... Difatti, la declaratoria di inammissibilità della impugnazione del solo ruolo per mancanza di interesse processuale ex art. 100 c.p.c., prescinde dalla circostanza che la cartella sia stata o meno notificata o sia stata notificata in modo inesistente”. (ID. Cass., sent. 20.03.2013, n. 6906)

ATTENZIONE – DIETRO FRONT CASSAZIONE

**CASS., sent. 3 febbraio 2014, n. 2248
IMPUGNABILITA' DELL'ESTRATTO DI RUOLO**

“L’Agenzia, censura l’impugnata decisione, sulla base di unico mezzo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 100c.p.c, nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, deducendo l’inammissibilità del ricorso del contribuente, in quanto proposto avverso l’estratto di ruolo e non già avverso la cartella. ... La questione posta dal ricorso, sembra, possa essere esaminata e decisa, tenuto conto dal principio desumibile da Cass. n. 11736/2011, secondo cui il ruolo, ancorchè atto interno dell’Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale delle riscossione, poiché contiene l’indicazione del periodo d’imposta, cui l’iscrizione si riferisce, dell’imponibile, dei versamenti e dell’imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente;

- SEGUE -

- SEGUE -

tale iscrizione costituisce, il valido e legittimo titolo per la riscossione del tributo, mentre la cartella esattoriale costituisce lo strumento mediante il quale la pretesa esattoriale viene portata a conoscenza del debitore d'imposta. Ne deriva che il momento determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è quello della formazione del ruolo e non già quello della notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. ... la circostanza che il contribuente era stato portato a conoscenza dell'iscrizione a ruolo del carico tributario direttamente dal dipendente addetto all'ufficio, che aveva consegnato copia dell'estratto dei ruoli, piuttosto che attraverso la notifica della cartella, non precludeva l'impugnazione, che trovava legittimazione, proprio nell'avvenuta formazione del ruolo, atto con cui l'Amministrazione concretizza nei confronti del contribuente una pretesa tributaria definitiva, compiuta e non condizionata.

ATTENZIONE ULTERIORE DIETRO FRONT Cass., sent. 19 marzo 2014, n. 6395

GIURISPRUDENZA


ALTRI ATTI IMPUGNABILI

✓ **Cass., ord. 8 aprile 2014, n. 8214 - IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO DELL'A.E. VS ISTANZA IN AUTOTUTELA DI RETTIFICA DEL CODICE TRIBUTO INDICATO NEL MOD. F24 GIÀ TRASMESSO.**

OMESSA NOTIFICA DI ATTI AUTONOMAMENTE IMPUGNABILI

Art. 19 - ATTI IMPUGNABILI E OGGETTO DEL RICORSO

Co. 3 - "Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo".



GIURISPRUDENZA

OMESSA NOTIFICA DI ATTI AUTONOMAMENTE IMPUGNABILI Cass., SS. UU., sent. 25/07/2007, n. 16412

<Pur tenendo conto della infelice ed approssimativa formulazione, la norma appare, tuttavia, manifestamente animata da una volontà di favorire una più rapida soluzione delle controversie, offrendo al contribuente l'opportunità - affidata alla sua libera scelta - di contrastare con un solo atto la pretesa tributaria ed ottenere così una pronuncia che non esaurisca i propri effetti nella dichiarazione di annullamento dell'atto successivo, ma si estenda anche all'atto presupposto, investendo radicalmente e per intero la pretesa dell'amministrazione finanziaria. Si tratta, tuttavia, solo di una *facoltà riconosciuta al contribuente*, al quale - coerentemente con il "principio della domanda" che caratterizza il processo tributario riformato - è lasciata la *electio* tra l'uno o l'altro percorso di contestazione: impugnare il solo atto successivo (notificatogli) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto - che costituisce *vizio procedurale* per interruzione della sequenza procedimentale caratterizzante l'azione impositiva e predisposta dalla legge a garanzia dei diritti del contribuente (e per questo vincolante per l'amministrazione, ma disponibile da parte del garantito mediante l'esercizio dell'impugnazione cumulativa)-, oppure impugnare con l'atto consequenziale anche l'atto presupposto facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo e contestando alla radice il debito tributario reclamato nei suoi confronti ...

- SEGUE

- SEGUE

... Il giudice tributario investito dell'impugnazione, per conseguenza, dovrà verificare la scelta operata dal contribuente, interpretandone la domanda, ... se il contribuente abbia fatto valere il vizio della procedura consistito nell'omessa notifica dell'atto presupposto (e tale vizio risulti effettivamente sussistente in esito all'istruttoria processuale), per questo solo vizio l'atto consequenziale impugnato dovrà essere annullato. ... A conclusione di tutte le considerazioni svolte può essere formulato il seguente principio di diritto: "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria; con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione>.

Cass., ord. 26 marzo 2014, n. 7033

**ART. 19, CO. 3, DEL D.LGS. N. 546 DEL 1992 -
INTERPRETAZIONE - POSSIBILITÀ PER IL GIUDICE
TRIBUTARIO DI PROCEDERE ALLA RICOGNIZIONE
DELL'ATTO PRESUPPOSTO "INCIDENTER TANTUM" -
RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE**

"Questo Collegio, continuando il ragionamento, osserva che l'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 cit., laddove non obbliga a impugnare l'atto presupposto non notificato, dovrebbe essere perciò anche letto nel senso di permettere al giudice tributario, quando manchi un'esplicita domanda di accertamento con efficacia di giudicato circa la pregiudiziale questione di legittimità dell'atto "prodromico" e non vi sia una specifica legge che un tale giudicato imponga, una ricognizione dell'atto presupposto incidenter tantum e quindi al solo limitato fine di giudicare la legittimità dell'avviso di liquidazione e senza che da ciò debba farsi discendere alcun fittizio effetto di "definitività" di un atto presupposto mai notificato.

- SEGUE -



- SEGUE -

... E' però altrettanto vero che, proprio perché l'art. 19, comma 3, c.p.c. non obbliga il contribuente a impugnare la liquidazione assieme all'atto presupposto, dovrebbe poter essere riconosciuta al giudice tributario la potestà di compiere una ricognizione senza efficacia di giudicato circa la pregiudiziale questione di legittimità di un atto "prodromico" quando la diretta impugnazione di quest'ultimo sia stata impedita dall'Amministrazione per causa il suo venir meno all'obbligo di notificazione. Secondo questo Collegio, difatti, il carattere "impugnatorio" del processo tributario non dovrebbe poter costituire serio ostacolo all'applicazione dell'istituto in parola. ... Per quanto sopra riferito, si rimette la delineata problematica della più ampia interpretazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546 cit., al Primo Presidente di questa Corte, quale questione di massima particolare importanza, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., affinché, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, voglia sottoporla alla decisione delle Sezioni Unite".



PROPOSIZIONE DEL RICORSO

G.U. 14 febbraio 2014 - SERIE GENERALE N. 37

Decreto 23 dicembre 2013, n. 163

“Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”

Art. 20 - “Disposizioni finali”


co. 1 - Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo decreto di cui all’articolo 3, comma 3, e depositati presso le Commissioni tributarie individuate con il medesimo decreto.

co. 2 - Con successivi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie per le quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni del presente regolamento.

Art. 3 - “Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.)

co. 3 - Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti l’Agenzia per l’Italia Digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le regole tecnico-operative per le operazioni relative all’abilitazione al S.I.Gi.T., alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio di copie del fascicolo informatico, all’assegnazione dei ricorsi e all’accesso dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, nonché alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze. Con i medesimi decreti sono stabilite le regole tecnico-operative finalizzate all’archiviazione e alla conservazione dei documenti informatici, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.

Regole attualmente in vigore



Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del C.p.C. e/o in mani proprie.

La notificazione può essere fatta anche direttamente mediante il servizio postale ... La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione

CONTRIBUTO UNIFICATO

Art. 37, co. 6 - DL. n. 98/2011 conv. Lg. n. 111/2011

(Per i ricorsi notificati dal 7 luglio 2011)

GIURISPRUDENZA

Cass. sent. 13 gennaio 2012, n. 398

«Nei termini esposti, il ricorso va accolto in applicazione del seguente principio di diritto: “La disciplina di cui agli artt. 148 e 160 c.p.c. è applicabile anche in materia di notificazione di una cartella esattoriale, per cui, in caso di mancata indicazione della relativa data di consegna nella copia, della cartella in possesso del destinatario, alla nullità insanabile della notifica consegue la mancata decorrenza del termine per proporre opposizione”».

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE

«Il ricorrente, entro 30 gg dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità»

Deposita o trasmette a mezzo posta in plico raccomandato senza busta

«l'originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 e seguenti del c.p.c. ovvero

copia del ricorso consegnato o spedito per posta con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale»

In caso di consegna o spedizione a mezzo del servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente

Unitamente al ricorso comprensivo delle ricevute di deposito e/o spedizione, il ricorrente deposita il proprio fascicolo con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, nonché gli erenutali documenti che intende produrre

CASS., sent. 13 marzo 2012, n. 4002

“Va osservato, infatti, che la decorrenza del termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, è normativamente ancorata alla spedizione, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente. Il che si evince dal fatto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, prevede modalità di deposito che presuppongono solo la spedizione del ricorso, e non la sua ricezione, sottraendo, in tal modo, detto adempimento alla regola di cui al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, a tenore del quale “i termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto” (Cass. 20262/04, 14246/07).

...

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, rileva che l'indirizzo menzionato nella suesposta relazione è stato, successivamente smentito da questa Corte in pronunce più recenti, alle quali ritiene di aderire, e secondo le quali ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso direttamente notificato con raccomandata a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria della Commissione tributaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente (cfr. Cass. 12815/08, 9173/11)”.

GIURISPRUDENZA

ATTENZIONE

**Deposito in segreteria di copia della ricevuta di spedizione del ricorso
- Assenza - INAMMISSIBILTA' DEL RICORSO**

CASS., sent. 11 settembre 2013, n. 20787

“Osserva il Collegio che la specificità del processo tributario, quale giudizio di tipo impugnatorio e di merito che non consente -attesi i tempi particolarmente brevi di impugnazione dell'atto- nel caso di pronuncia di inammissibilità del ricorso di accedere nuovamente alla tutela giurisdizionale, ha impegnato la giurisprudenza in una attenta rimediazione sulla applicazione delle norme processuali che cominano sanzioni di inammissibilità. ... questa Corte è pervenuta ad elaborare principi interpretativi restrittivi delle predette norme ... affermando il principio che il definitivo sacrificio dell'interesse ad agire del contribuente (e comunque, in genere, delle parti del giudizio tributario) può essere giustificato (idest reso compatibile con il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost.) soltanto nei casi in cui la particolare gravità del vizio che affligge l'atto introduttivo ed il conseguente impedimento alla prosecuzione del giudizio siano giustificati dal preminente interesse pubblico alla soddisfazione di quelle esigenze che la legge persegue, nell'interesse generale, attraverso il regolare svolgimento della funzione giudiziaria (e del processo).

- Segue -

GIURISPRUDENZA

- Segue -

e dunque soltanto nei casi in cui il vizio di forma, sanzionato a pena di inammissibilità, corrisponda ad un vizio di sostanza, o perché l'atto viziato viene a pregiudicare altri interessi di natura sostanziale o processuale (ritenuti dalla legge prevalenti), o perché il vizio è tale da non consentire di ricondurre l'atto, come in concreto compiuto, nello schema del modello legale della fattispecie disciplinata dalla norma processuale. Tanto premesso, il deposito presso la segreteria del Giudice tributario adito, non solo della copia del ricorso in primo grado o in appello -nella specie portato a conoscenza mediante notifica ed. "diretta" ai sensi dell'art. 16 co.3 D.lgs n. 546/92- ma ANCHE DELLA FOTOCOPIA DELLA RICEVUTA ATTESTANTE LA DATA DELLA SPEDIZIONE PER RACCOMANDATA DELL'ATTO INTRODUTTIVO o di impugnazione, assolve alla duplice funzione di consentire la verifica:

a) della osservanza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso introduttivo (del giudizio di primo grado) ex art. 21 D.lgs n. 546/92, impeditiva dell'eventuale consolidamento del rapporto tributario come definito dal provvedimento della Amministrazione finanziaria opposto,

- Segue -



GIURISPRUDENZA

- Segue -

b) della tempestiva costituzione in giudizio del ricorrente/impugnante, in quanto, con specifico riguardo ai gradi di merito, la decorrenza del termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, è normativamente ancorata alla "spedizione", e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente. Il che si evince dal fatto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, prevede modalità di deposito che presuppongono solo la spedizione del ricorso, e non la sua ricezione, sottraendo, in tal modo, detto adempimento alla regola di cui al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5 a tenore del quale "i termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto" ... Entrambe le predette verifiche -in quanto attinenti alla osservanza di norme di ordine pubblico processuale- debbono essere compiute "ex officio" dal Giudice e sono sottratte al potere dispositivo delle parti, rispondendo a preminenti esigenze di natura pubblica afferenti al controllo della regolarità dello svolgimento del processo, e conseguendo, in caso di esito negativo dell'accertamento officioso, la pronuncia di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, quale constatazione da parte del Giudice della esistenza di condizioni ostative all'accesso della domanda all'esame del merito e quindi impeditive dello sviluppo del giudizio verso il suo naturale esito che è volto a fornire la "regula juris" del caso concreto e quindi una decisione sui diritto controverso.



GIURISPRUDENZA

LA CORTE DI CASSAZIONE SUCCESSIVAMENTE SI SOFFERMA SUL GIUDIZIO DI APPELLO, MA I PRINCIPI VALGONO ANCHE PER IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO. SI LEGGE:

"La funzione assolta dalla indicata prescrizione normativa la sottrae, pertanto, al sospetto di illegittimità costituzionale (per irragionevolezza ex art. 3 Cost. o per violazione dell'art. 24 Cost.), non essendo ravvisabile nella specie l'adempimento di una mera formalità non essenziale -in quanto surrogabile mediante la ricerca di altri idonei atti o documenti ovvero mediante la condotta processuale conclusente della parte appellata- per la ragione che, nel caso di specie, la ricevuata della spedizione della raccomandata l'unico atto pubblico attestante la data di spedizione dell'atto di appello, difettando altri parametri di verifica dell'osservanza dei predetti termini perentori (di notificazione del ricorso e di costituzione in giudizio). ... Deve essere, pertanto, escluso che il mancato deposito, nel termine di gg. 30 dalla spedizione a mezzo posta del ricorso in appello, della ricevuata della spedizione per raccomandata, possa essere "sanato ex post" dall'appellante con la -tardiva- produzione alla udienza di trattazione del documento mancante, e

- Segue -

- Segue -

del pari irrilevante deve essere ritenuto -attese le evidenziate ragioni di ordine pubblico- l'eventuale comportamento processuale della controparte che, costituendosi in giudizio senza formulare eccezione, non potrebbe comunque impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con il ricorso inammissibile (come peraltro espressamente disposto dall'art. 22co2 cui rinvia per il grado d'appello l'art. 53 co 2 Dlgs n. 546/92, che prevede la rilevanza "ex officio" della inammissibilità in ogni stato e grado "anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente"). Deve dunque confermarsi il principio espresso da Corte cass. SS.UU. 29.1.2000 n. 16, secondo cui i vizi degli atti processuali -irregolarità, nullità, inesistenza-debbono essere tenuti distinti dalle conseguenze giuridiche che dagli stessi derivano, dovendo pertanto distinguersi, nell'ambito del vizio di invalidità dell'atto processuale integrante ... le ipotesi in cui il vizio possa essere sanato mediante rinnovazione dello stesso atto ovvero in cui lo scopo possa ritenersi egualmente raggiunto con la costituzione in giudizio del convenuto/appellato -in relazione agli artt. 156co3 e 164 comma 2 e 3 c.p.c- da quelle, invece, in cui il vizio risulti inemendabile e come tale ostativo all'esame del merito della impugnazione, determinandone la inammissibilità, non potendo venir meno il vizio "né attraverso la cooperazione dell'appellato, né attraverso il comportamento dell'appellante" (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 11227 del 18/07/2003; id. Sez. 5, Sentenza n. 9169 del 21/04/2011). - Segue -

- Segue -

... deve ritenersi manifestamente infondata la tesi della Agenzia resistente secondo cui, nel caso di specie (artt. 22 col e 53 Dlgs n. 546/92), "lo scopo può dirsi raggiunto allorquando.. Al destinatario del ricorso si costituisca in giudizio potendo la questione della tempestività del ricorso assumere rilievo e divenire oggetto di prova soltanto qualora il fatto sia controverso" ... L'assunto difensivo cade evidentemente nell'equivoco di confondere accertamenti del Giudice che debbono essere tenuti ben distinti in quanto rispondenti a necessità non sovrapponibili, quali la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio (che impinge nell'esercizio del diritto di difesa della parte convenuta) e la verifica degli adempimenti necessari ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (che attiene alla tutela di interessi generali: Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 6983 del 05/04/2005), bene potendo, infatti, il Giudice dichiarare inammissibile il ricorso in appello per inosservanza del termine di decadenza, pure in presenza di contraddittorio ritualmente costituito. ...

- Segue -

- Segue -

Inconferente deve ritenersi, pertanto, il richiamo operato dalla Agenzia fiscale ... avente ad oggetto la diversa fattispecie dell'omesso deposito unitamente al fascicolo di parte dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita a mezzo posta ai sensi dell'art. 149 c.p.c.: tale adempimento, infatti, attiene alla prova del perfezionamento del procedimento notificatorio ed assume rilievo soltanto ai fini dell'accertamento della integrità del contraddittorio (e non ai fini della verifica del perfezionamento della costituzione in giudizio, né ai fini della verifica dell'osservanza del termine di decadenza per la proposizione della impugnazione), essendo riconosciuta in tal caso la facoltà di successiva produzione del documento in questione, ... la verifica della tempestività del ricorso e l'accertamento della corretta instaurazione del contraddittorio, operano su piani diversi e non interferenti che giustificano il diverso trattamento riservato all'omesso deposito della rispettiva prova documentale al momento della costituzione in giudizio. ...

- Segue -

- Segue -

Soltanto per completezza deve rilevarsi come nella specie non ricorra la diversa ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 22 Dlgs n. 546/1992, che presuppone il deposito in giudizio di documenti in ordine ai quali sono insorte contestazioni circa la corrispondenza all'originale. Non essendo stato neppure allegato dalla Agenzia ricorrente di essere incorsa nella decadenza per causa a lei non imputabile, rimane inoltre escluso che l'esercizio dei poteri istruttori "ex officio" di cui all'art. 7 Dlgs n. 546/1992 possa essere invocato per supplire eventuali manchevolezze della parte appellante tenuta a depositare in giudizio il proprio fascicolo completo di tutti gli atti e documenti necessari alla preliminare verifica di ammissibilità della impugnazione cui è tenuto il Giudice tributario. In conclusione accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ex art. 382 co 3 c.p.c. in quanto il processo non poteva essere proseguito. ...".



GIURISPRUDENZA

ATTENZIONE

OMESSO DEPOSITO DELL'ATTO IMPUGNATO - INAMMISSIBILTA' DEL RICORSO - NON SUSSISTE

CASS., sent. 12 dicembre 2013, n. 27837

“... La ricorrente chiede alla corte di dire se la mancata allegazione al ricorso in commissione tributaria della copia dell'avviso di liquidazione impugnato possa, o meno, comportare, come stabilito in sentenza, una pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso. ... Il ricorso è fondato ... la tesi dell'inammissibilità del ricorso, per mancata allegazione, a questo, di copia dell'atto impugnato, è giuridicamente errata. Difatti, l'art. 15 del d.p.r. n. 636 del 1972, pro tempore vigente allorchè il ricorso introduttivo del giudizio tributario era proposto ... aggiungeva che al ricorso doveva essere allegata “copia in carta semplice dell'atto di cui alla lettera c) del comma precedente”. Il ricorso era affermato inammissibile “se manca o risulta assolutamente incerto uno degli elementi indicati nel primo comma, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 32-bis”. Questa corte, con riguardo alla corte, con riguardo alla corrispondente previsione dell'art. 22 del d.lgs. N. 546 del 1992, ha definitivamente chiarito che, in tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti espressamente previsti

- Segue -



- Segue -

[per il nuovo contenzioso, dal 1° comma dell'art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, non anche degli atti previsti dal 4° comma dello stesso articolo]. Sicchè - è stato affermato - l'originale o la copia dell'atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga, per le cause soggette al d.lgs. N. 546 del 1992, dei poteri previsti del 5° comma del citato art. 22 (Cass. n. 18872/07; n. 4431/10). ... Ne risulta che la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è pur sempre da relegare nell'alveo delle misure eccezionali, siccome funzionali alla chiusura del processo in rito.



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE



art. 23 - D.Lgs. n. 546/92

Co. 1 “L'ufficio del Ministero delle finanze, l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.”

Co. 2 “La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.”

Co. 3 “Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e istando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.”

**Segue: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
DELLA PARTE RESISTENTE**

ENTRO 60 giorni dalla notifica del ricorso, **DEPOSITO** del **FASCICOLO** di parte presso la CTP, contenente:

- controdeduzioni;
- eventuali documenti;

CONTRODEDUZIONI:

- esposizione della propria difesa (“prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente”);
- indicazione delle prove;
- formulazione di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio;
- eventuale chiamata in causa di terzi;

ATTENZIONE

CONTRODEDUZIONI ≠ MEMORIE ILLUSTRATIVE

GIURISPRUDENZA

NATURA DEL TERMINE DI 60 GIORNI

CASS. SENT. 10.06.2009 n. 13331:

“come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di contenzioso tributario la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi”. (IN TERMINI - CTP Reggio Emilia, sent. 26/04/2010, n. 64; Cass., sent. n. 7329/2003; n. 21059/2007; n. 26345/2006)



**Termine avente natura
ORDINATORIA, non
perentoria**

TERMINE "ULTIMO" PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

TRATTAZIONE CAMERA DI CONSIGLIO: fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione, fatte salve le decadenze nel frattempo maturate, (ad es. deposito documenti, chiamata in causa del terzo);

**PRODUZIONE e DEPOSITO
DI DOCUMENTI**

ART. 24 - PRODUZIONE DOCUMENTI E MOTIVI AGGIUNTIVI

Co. 1 - "I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.

ART. 32 - DEPOSITO DI DOCUMENTI E DI MEMORIE

Co. 1 - "Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione della causa osservato l'art. 24, comma 1.

NATURA DEI TERMINI DI DEPOSITO

CASS., SENT. 30 GENNAIO 2004, N. 1771

"L'art. 32 D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (applicabile anche al giudizio di appello in virtù del secondo comma dell'art. 58 secondo cui "è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti"), al primo comma, consente ("possono") a ciascuna parte di "depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1 ... La norma, come si vede, scandisce temporalmente l'attività difensiva delle parti sia per quanto concerne la difesa probatoria che quella propriamente tecnica. La scansione ("fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione"; "fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma"; "brevi repliche scritte fino a cinque giorni prima della data della camera di consiglio" in ipotesi di siffatta forma di trattazione della controversia), all'evidenza, non riguarda solo l'attività processuale di una parte ma assume preciso significato di tutela (sia per rispetto del diritto di difesa che del principio del contraddittorio) della controparte stabilendo dei termini precisi di scadenza entro i quali l'attività difensiva avversa può essere espletata e, di conseguenza, controllata.

SEGUE

SEGUE

“L'osservanza dei termini in questione, pertanto, deve ritenersi obbligatoria in quanto diretta a tutelare il suddetto diritto di difesa di controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice per cui correttamente i termini in questione sono stati ritenuti perentori da questa Corte (Cass. trib. 10 novembre 2000, n. 14624) anche in difetto della espressa previsione legislativa richiesta dal secondo comma dell'art. 152 c.p.c. ("I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori") ”.

(IN TERMINI - Cass., sent. 27/05/2009, n. 12396; n. 23598/2008; n. 26345/2006; n. 2787/2006; n. 138/2004; CTP Enna, sent. 97/2012; CTR Emilia Romagna, sent. n. 1/2009; CTR Molise, sent. n. 16/2009)

CASS., sent. 29 novembre 2013, n. 26741

TERMINE DEPOSITO DOCUMENTI - RINVIO INTERLOCUTORIO” DELL'UDIENZA

“... il termine previsto dall'art. 32, comma primo, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma primo. Tale termine, anche in assenza di espressa previsione legislativa, deve ritenersi di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio): con la conseguenza che resta inibito al giudice di appello fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto anche nel caso di rinvio meramente "interlocutorio" dell'udienza su richiesta del difensore, o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva, essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all'osservanza dei termini perentori (art. 153 cod. proc. civ.).”

PRODUZIONE DOCUMENTI IN FOTOCOPIA

Le parti possono produrre, a sostegno delle proprie argomentazioni, documenti in originale o in fotocopia MA sulla idoneità della produzione di questi in copia fotostatica come mezzo per introdurre la prova nel processo incombe alla controparte contestarne la conformità all'originale.

PRODUZIONE DOCUMENTI IN FOTOCOPIA GIURISPRUDENZA

CASS., SENT. 30 APRILE 2010, N. 10492

“Osserva costituire principio consolidato in giurisprudenza di legittimità che in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, la produzione di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incumbendo alla controparte l'onere di contestarne la conformità all'originale, come previsto dall'art. 2712 c.c., ed avendo il giudice l'obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale; e che in tema di produzione di copie fotostatiche, il principio di cui agli artt. 2712 e 2719 c.c., secondo i quali esse hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se non sono espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte, opera anche nel caso di contumacia di quest'ultima” (IN TERMINI - Cass., 24/04/2009, n. 9773)

INTEGRAZIONE DEI MOTIVI DEL RICORSO

artt. 24 - D.Lgs. n. 546/92

ART. 24 - PRODUZIONE DOCUMENTI E MOTIVI AGGIUNTIVI

co. 2 L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.

co. 3 Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.

co. 4 L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5 e l'art. 23, comma 3".

artt. 24 - D.Lgs. n. 546/92

INTEGRAZIONE DEI MOTIVI DI RICORSO

Ampliamento dell'oggetto del ricorso introduttivo (cd. *petitum*)

VIGE IL DIVIETO DI INTEGRAZIONE DEI MOTIVI

ECCEZIONE

**DEPOSITO DI DOCUMENTI ANTERIORMENTE NON
CONOSCIUTI NE' CONOSCIBILI**

CONOSCENZA FUORI UDIENZA



La parte procederà a presentare **ISTANZA** con la quale chiederà l'autorizzazione al giudice tributario di potersi avvalere del diritto ex art. 24, co. 2

**INTEGRAZIONE DEI MOTIVI
DEL RICORSO**

Disposta l'ordinanza del giudice l'integrazione dei motivi del ricorso si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3

CONOSCENZA IN UDIENZA (rinvio)



La parte dichiarerà al giudice tributario, a pena di inammissibilità, non oltre la trattazione in Camera di Consiglio o la discussione in P.U., che intende avvalersi del diritto ex art. 24, co. 3.

MOTIVI AGGIUNTI

art. 24 - D.Lgs. n. 546/92

DECORRENZA DEL TERMINE DI 60 GIORNI

-DOCUMENTI DEPOSITATI DALLE PARTI IN CAUSA:

i 60 giorni decorrono dal momento in cui la parte ha estratto copia del documento non conosciuto dal fascicolo; in questo caso il termine va collegato al momento in cui la parte ha acquisito effettiva disponibilità dei documenti non conosciuti e quindi ha avuto modo la possibilità di elaborare gli eventuali motivi aggiunti;

-DOCUMENTI RICHIESTI DAL COLLEGIO GIUDICANTE DA PRODURRE ENTRO UN TERMINE PRESTABILITO:

i 60 giorni decorrono dalla scadenza di tale ultimo termine, se anteriore a quello in cui la parte ha acquisito la disponibilità materiale dei documenti.

MEMORIE ILLUSTRATIVE

Art. 32 - D.Lgs. n. 546/92

ART. 32 - DEPOSITO DI DOCUMENTI E DI MEMORIE

Co. 2- “Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare **MEMORIE ILLUSTRATIVE** con le copie per le altre parti.

Co. 3 - Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio”.

MEMORIE ILLUSTRATIVE

Se non sono prodotti documenti, fino a 10 giorni liberi prima dell'udienza, le parti possono depositare

MEMORIE ILLUSTRATIVE

- costituiscono argomentazioni per meglio formulate di quanto sostenuto con il ricorso, con cui *“non possono essere fatte valere nuove eccezioni di rito o di merito non rilevabili anche d'ufficio”*. (CTR Roma, sent. 17/07/2007, n. 288)
- è possibile addurre argomentazioni atte a confutare quanto sostenuto dalle controparti.
- possono essere dedotte, per la prima volta, eccezioni processuali e di merito rilevabili d'ufficio, ciò non si concretizza in un ampliamento dell'oggetto del contendere bensì in un mezzo per sollecitare i poteri officiosi del giudice.

Segue: MEMORIE ILLUSTRATIVE

MEMORIE ILLUSTRATIVE

Possono solo illustrare e non integrare i motivi del ricorso

Se non sono depositati documenti, devono essere depositate entro 10 giorni liberi prima dell'udienza

Segue: MEMORIE ILLUSTRATIVE Alcune precisazioni

MEMORIE ILLUSTRATIVE

è possibile meglio illustrare quanto già sostenuto nel ricorso

≠

INTEGRAZIONE MOTIVI

è un evento eccezionale, circoscritto alle ipotesi delineate dal legislatore, reso necessario dal deposito di documento non conosciuti né conoscibili.

CONTRO - DEDUZIONI

La parte resistente prende posizione sui motivi dedotti dal ricorrente ed espone le proprie difese, indica le prove di cui intende valersi, propone le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e se del caso, propone istanza per la chiamata di terzo.



GIURISPRUDENZA

C.T.P. BRINDISI, SENT. 22.08.2013, N. 216

“Con riferimento alle argomentazioni svolte da Equitalia si rileva che soltanto in sede di memoria illustrativa quest'ultima ha preso posizione rispetto alle problematiche dibattute, non solo sollevando eccezioni, ma, viepiù, avanzando domanda di manleva nei confronti della Agenzia delle Entrate, nella ipotesi di soccombenza. A riguardo non può, però, decamparsi e va precisato che le memorie illustrative di cui all'art. 32 decreto legislativo n. 546/1992, non possono essere strumentali all'ampliamento dei confini già tracciati in sede di già intervenuta costituzione: esse, pertanto, possono soltanto precisare, sviluppare ed arricchire le conclusioni già formulate e, in coerenza di ciò, non può ritenersi ammissibile la proposizione di domande nuove e nuove eccezioni, non rilevabili di ufficio (siccome nel caso in specie)”.



LE PARTI PROCESSUALI


CAPO II

**DELLE PARTI E DELLA LORO RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA
IN GIUDIZIO**

ART. 10 - LE PARTI

"Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto ovvero, se l'ufficio è un centro di servizio o altre articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dell'Agenzia, l'ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso"

**LEGITTIMAZIONE
ATTIVA/PASSIVA**



**E' AMMESSO IL POTERE DI
DELEGA**

PER SPECIFICHE E COMPROVATE RAGIONI DI SERVIZIO IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PUO' DELEGARE PER UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO, CON ATTO SCRITTO E MOTIVATO, A DIPENDENTI CHE RICOPRONO LE POSIZIONI FUNZIONALI PIU' ELEVATE NELL'AMBITO DEGLI UFFICI AD ESSI AFFIDATI (Cfr. Art. 17, co. 1 bis - D. Lgs. N. 165/2001)

LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE E CAPACITA' DI STARE IN GIUDIZIO

**PARTE RICORRENTE
"CONTRIBUENTE"
(ex art. 12 - D.Lgs. 546/92)**

**PARTE RESISTENTE
"ENTE IMPOSITORE"
(ex. art. 11 - D.Lgs. 546/92)**

ASSISTENZA OBBLIGATORIA

**PER IL TRAMITE DI UN
PROCURATORE ABILITATO** controversie
di valore superiori ad €. 2.582,28

C. COST. n. 189/2000; n. 158/2003

**La violazione dell'obbligo dell'assistenza
tecnica non comporta l'inammissibilità del
ricorso, ma il potere dovere del giudice di
fissare un termine (perentorio) per la
regolarizzazione decorso il quale si verifica
l'inammissibilità del ricorso**

**COMPETE DIRETTAMENTE AL
DIRETTORE TITOLARE
DELL'UFFICIO IMPOSITORE
CHIAMATO IN CAUSA**

(Cass. 28.1.2009 n. 2044)

**In sua sostituzione possono stare
in giudizio i propri funzionari
mediante apposita delega rilasciata
per iscritto**

E' insanabilmente nulla, e quindi insuscettibile di produrre qualsiasi effetto giuridico, la citazione ... (costituzione in giudizio - n.d.r.) sottoscritta da procuratore non munito di valida procura, costituente il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale, e pertanto non è possibile alcuna sua regolarizzazione attraverso l'esercizio dei poteri concessi al giudice istruttore (o, in via sostitutiva, al collegio) dall'art. 182 cpc. (Cass., Sez. trib., sent. del 20 agosto 2004, n. 16474)

PROCESSO CON PLURALITA' DI PARTI

PRINCIPI GENERALI

LITISCONSORZIO

Pluralità del rapporto soggettivo



Presenza di più parti

LITISCONSORZIO

NECESSARIO
si forma quando la causa, per il carattere
inscindibile della situazione giuridica
controversa, deve essere necessariamente
instaurata contro più parti

FACOLTATIVO
si forma quando il processo può (ma non
necessariamente) svolgersi con più parti

LITISCONSORZIO NECESSARIO



LITISCONSORZIO ED INTERVENTO

Art. 14 - D.Lgs. n. 546/92

Co. 1 - Se l'oggetto del ricorso riguarda inseparabilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

Co. 2 - Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

Co. 3 - Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.



Co. 4 - Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.

Co. 5 - I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.

Co. 6 - Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza.

**LITISCONSORZIO
NECESSARIO**

- Inscindibilità delle parti/controversia
- Tutti i litisconsorti devono essere parte nello stesso processo
- La controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soggetti

**INOSSERVANZA
DEL
VINCOLO**

- E' rilevabile *ex officio* dal giudice, anche per la prima volta in sede di legittimità
- Con ordinanza è disposta l'integrazione del contraddittorio se il ricorso non è proposto da e nei confronti di tutti i soggetti
- Le parti chiamate si costituiscono in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 - D.Lgs. n. 546/92
- Le parti intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui all'articolo precedente
- Le parti chiamate in causa non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza

Cass., SS. UU., sent. 4 giugno 2008, n. 14815

↓
LITISCONSORZIO TRIBUTARIO

“Sulla base di questi presupposti, un'ipotesi di **litisconsorzio tributario**, ai sensi del citato art. 14, si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'amministrazione finanziaria, l'atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione una pluralità di soggetti, ed il ricorso, pur proposto da uno o più degli obbligati, **abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato**, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione" (Cass. 1052/2007). L'autonomia e le peculiarità della fattispecie del **litisconsorzio tributario**, ... , sono "espressione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost., perchè funzionali alla parità di trattamento dei coobbligati e, al rispetto della loro capacità contributiva" (idem)".

↓

↓
OGGETTO DEL RICORSO

“ ... **l'oggetto del ricorso**, cui fa riferimento il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, si risolve nello specifico **nesso tra atto autoritativo di imposizione e contestazione del contribuente**, che consente di identificare concretamente nel processo causa petendi e petitum della domanda agita" (Cass. 1052/2007, punto 4 della motivazione). La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il processo tributario abbia ad oggetto il rapporto tributario e non soltanto l'atto impugnato (Cass. 16776/2005, 16293/2007). Ne deriva che **tale oggetto va definito tenendo conto necessariamente anche della causa pretendi.** ”.

↓



INSCINDIBILITA' DELL'OGGETTO DEL RICORSO

“... tale vincolo sussiste "tutte le volte che la fattispecie costitutiva dell'obbligazione - nel caso rappresentata dall'atto autoritativo impugnato eterodeterminante la domanda - **a) presenti elementi comuni ad una pluralità di soggetti e b) siano proprio tali elementi ad esser posti a fondamento della impugnazione proposta da uno dei soggetti obbligati.** L'inscindibilità - alla quale fa riferimento il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14, comma 1, e che costituisce caratteristica propria e tutta interna al processo tributario - **emerge, quindi, a seguito del peculiare rapporto, che concretamente si realizza nello specifico processo, tra atto impugnato e contestazione del contribuente,** allorchè la fattispecie costitutiva dell'obbligazione - risultante dai contenuti concreti dell'atto autoritativo impugnato - **sia connotata da elementi comuni ad una pluralità di soggetti** e l'impugnazione proposta da uno o più degli obbligati investa direttamente siffatti elementi: in tal caso, **il fatto che l'impugnazione concerna la posizione comune ai diversi soggetti obbligati impone** - in ragione della ricordata inscindibilità - **un accertamento giudiziale unitario (con il conseguente litisconsorzio necessario** tra tutti i soggetti obbligati cui sia comune la posizione dedotta in contestazione) sulla fattispecie costitutiva dell'obbligazione, il solo che possa effettivamente realizzare nella predetta situazione una giusta imposizione" ...”.



PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO

“... Il fatto che l'amministrazione finanziaria non notifichi gli avvisi di accertamento a tutti i soggetti interessati, non può impedire la celebrazione del giudizio nella completezza del contraddittorio ... **La mancata notifica dell'avviso di accertamento, non impedisce la partecipazione al giudizio, che comunque viene introdotto mediante impugnazione di un atto di imposizione notificato ad uno dei litisconsorti** ... Tale omissione, semmai, impedisce poi al fisco, eventualmente vittorioso, di procedere alla riscossione nei confronti dei soggetti che, pur avendo partecipato al giudizio in veste di litisconsorti necessari, non abbiano ricevuto notifica del relativo avviso.”.

“... l'eventuale **giudicato favorevole all'amministrazione non potrà avere alcun effetto, ai fini IRPEF, nei confronti del socio al quale non sia stato notificato l'avviso di accertamento,** presupposto necessario per realizzare in via esecutiva la pretesa fiscale (v. Cass. SS.UU. 16412/2007)”.





PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO

“ Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 6, stabilisce che le parti chiamate in causa non possono impugnare autonomamente l'atto, se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza. Il fatto che non sia più possibile il ricorso autonomo, e tuttavia la parte possa essere chiamata in causa legittimamente, deve far ritenere che **la sentenza favorevole al contribuente possa essere opposta all'ufficio (nonostante la definitività dell'accertamento nei suoi confronti)**, ad esempio per impugnare la cartella esattoriale e gli atti successivi della riscossione, con il solo limite della irripetibilità di quanto già pagato (v. Cass. 19850/2005)” .



LITISCONSORZIO NECESSARIO ORIGINARIO

“... nel caso in cui venga proposto ricorso avverso un avviso di rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone, o avverso un avviso di rettifica notificato ad un socio, in conseguenza della rettifica del reddito della società, ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti i soci e la società, purchè **il ricorso venga proposto per contestare il reddito della società o le modalità del suo accertamento**” .

LITISCONSORZIO NECESSARIO

“... solamente tra i soci, **quando il ricorso introduttivo abbia ad oggetto la mera ripartizione del reddito**, anche quando il socio contesti la propria qualità (nel qual caso gli altri soci hanno interesse a contrastare la tesi del ricorrente, il cui accoglimento determina un incremento del loro carico fiscale)” .





ESCLUSIONE DEL LITISCONSORZIO NECESSARIO

“... E' esclusa ogni ipotesi di litisconsorzio necessario **quando venga eccepita, da chiunque (società o soci), la intempestività della notifica dell'avviso di accertamento e, quindi, la decadenza dell'ufficio dal potere impositivo nei confronti del singolo destinatario dell'atto, senza che ciò comporti ripercussioni per gli altri**”.



RIUNIONE DEI PROCESSI

➤ **Art. 29 - D.Lgs. n. 546/92:**

CO. 1 - il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi

CO. 2 - se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa Commissione, il presidente della Commissione, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando al presidente della sezione designata di provvedere alla riunione

SS. UU.

“In forza di tale disposizione, **il rispetto del vincolo del litisconsorzio necessario può essere realizzato mediante la riunione dei ricorsi proposti separatamente dalla società e/o dai singoli soci**, salvo disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, nei confronti dei soggetti che non hanno proposto ricorso, per scelta o per mancata notifica del relativo avviso di accertamento”.



RIUNIONE DEI PROCESSI

“In definitiva, quando ricorra l'ipotesi del litisconsorzio necessario originario, come quello in esame, **il giudice deve attenersi alle seguenti regole: a)** se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporre la riunione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, **se sono tutti pendenti dinanzi allo stessa Commissione (la facoltà di disporre la riunione si trasforma in obbligo in considerazione del vincolo del litisconsorzio necessario). ... b)** se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento, o avendola ricevuto non l'abbiano impugnato, il giudice adito per primo **deve disporre l'integrazione del contraddittorio**, mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 2).”.



FRAMMENTAZIONE PROCESSUALE

“E' il caso in cui i litisconsorti necessari abbiano iniziato percorsi processuali separati (Cass.. 1052/2007). Quando c'è litisconsorzio necessario, **la causa è unica e va proposta (o riunita) dinanzi ad un unico giudice, il quale (in mancanza di una distribuzione della competenza per materia e per valore) non può che essere quello preventivamente adito**, dovendo disporre l'integrazione del contraddittorio. Dinanzi al primo giudice vanno eventualmente riuniti i ricorsi che nel frattempo siano stati proposti dinanzi ad una commissione tributaria con diversa competenza territoriale”.





EFFETTI PROCESSUALI

“... il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.



GIUDICATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA'

“... si deve ritenere che il giudicato di annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società, fa stato nel processo relativo ai soci, in ragione del carattere oggettivamente pregiudiziale dello stesso, in relazione al quale la mancata partecipazione al giudizio dei soci non è stato di alcun pregiudizio agli stessi. ... In altri termini, l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società, giova ai soci che non hanno partecipato al giudizio ... ”.

“... l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società, sancito con sentenza passata in giudicato:

- spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, i quali possono opporlo alla amministrazione finanziaria, che è stata parte in causa nel relativo processo (esercitando quindi, senza limitazioni di sorta il diritto di difesa). A meno che l'annullamento non sia stato pronunciato per tardiva notifica dell'atto impositivo (decadenza), o per altra causa non rapportabile ai soci (ad es. nullità della notifica, vizi di motivazione dell'atto notificato alla società che non ricorra anche nell'avviso notificato ai soci);

- gli effetti del giudicato di annullamento NON si estendono al socio nei cui confronti sia intervenuto, intanto, un giudicato diretto di segno contrario, che abbia avallato l'accertamento effettuato dall'ufficio



GIUDICATO NEI CONFRONTI DEL SOCIO

“... anche il **giudicato di annullamento dell'accertamento**, pronunciato a seguito di ricorso proposto **dal singolo socio**, per cause non personali, **può essere opposto dalla società**, e/o dagli altri soci, all'amministrazione finanziaria”.

GIUDICATO NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE

“... L'amministrazione, invece, **non può opporre il giudicato a lei favorevole se non a coloro che hanno partecipato al relativo processo**”.

PRODUZIONE IN GIUDIZIO DI SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO CHE NON HANNO EFFICACIA VINCOLANTE NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE

“Il contenuto della decisione prodotta in giudizio dovrà essere **oggetto di autonoma valutazione e di specifica motivazione**, come accade per la produzione di qualsiasi documento rilevante nel giudizio, esclusa, quindi, la possibilità della mera motivazione per relationem ”.



ACCERTAMENTI DIVENUTI DEFINITIVI PERCHE' NON IMPUGNATI

“... vale la regola già ricordata della **non autonoma impugnabilità** (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 6) e della **opponibilità all'amministrazione finanziaria del giudicato favorevole al contribuente**, che si formi nel giudizio nel quale lo stesso intervenga come litisconsorte, con il solo **limite della non ripetibilità di quanto pagato** (per il completo esaurimento degli effetti del rapporto tributario)”.

**ORDINANZA DEL GIUDICE
ALL'INTEGRAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO**



**IL SOGGETTO ONERATO
NOTIFICA IL RICORSO AL
TERZO LITISCONSORTE**



**IL TERZO SI COSTITUISCE AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DELL'ART. 23 - D.LGS.
546/92**

**NOTIFICA APPOSITO ATTO A TUTTE LE
PARTI PRESENTI NEL PROCESSO**

- **Cass. sent. 12.03.2014, n. 5673**
- **Cass. sent. 4.12.2013, n. 27193**
- **Cass., sent. 15.05.2013, n. 11622**
- **Cass., ord. 8.02.2012, n. 1867**
- **Cass., sent. 20.06.2012, n. 10145**
- **Cass., sent. 20.05.2011, n. 11240**
- **Cass., sent. 28.07.2010, n. 17586**
- **Cass. sent. 30.04.2010, n. 10578**
- **Cass., sent. 15.06.2007, n. 14011**
- **CTR Firenze, sent. 24.09.2010, n. 147**
- **CTR Basilicata, sent. 9.08.2010, n. 183**

GIURISPRUDENZA

Cass, sent. 9 gennaio 2014, n. 222

DEFINIZIONE DELLE IMPOSTE DA PARTE DELLA SOCIETA' - ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DEI SOCI PER I REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA

“con riferimento alla questione del litisconsorzio necessario tra soci e società di persone, ..., **una volta divenuto incontestabile il reddito della società di persone a seguito della definizione agevolata** di cui al D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 9 bis, convertito, con modificazioni, nella L. 28 maggio 1997, n. 140, **nel giudizio di impugnazione promosso dal socio avverso l'avviso di rettifica del reddito da partecipazione non è configurabile un litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci**” (Cass. n. 2827/2010). ... l'esigenza di unitarietà dell'accertamento -che identifica la ratio del litisconsorzio necessario ... viene meno con l'intervenuta definizione da parte della società, costituente titolo per l'accertamento nei confronti delle persone fisiche, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 bis.

- SEGUE -

“Sicché, ... controvertendosi ... degli effetti della definizione agevolata da parte della società su ciascuno dei soci, **ognuno di questi può opporre**, a una definizione che costituisce titolo per l'accertamento nei suoi confronti, **soltanto ragioni di impugnativa specifiche e quindi di carattere personale** (Cass. 14926/2011 e da recente Cass.n.2923/2013). ... in forza del principio di trasparenza dettato dall'art.5 T.U.I.R., ... **La dichiarazione dei redditi presentata dalla società di persone è dunque meramente strumentale all'applicazione dell'imposta IRPEF a carico dei soci**. ... le società di persone ... hanno un'autonoma soggettività tributaria ai fini IRAP ... cosicché la dichiarazione dei redditi redatta e presentata dalla società ha la duplice funzione di strumento per la determinazione del reddito attribuibile a ciascun socio, ai fini IRPEF, e di strumento per la determinazione dell'IRAP dovuta dalla società, in via esclusiva, quale autonomo soggetto. Ove il socio di società di persone non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario nella misura risultante dalla rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria a carico della società ai fini dell'ILOR o dell'IRAP, detto socio è tenuto al pagamento del supplemento di IRPEF dovuto (Cass. S.U. 125/1993; Cass. 2699/2002; Cass. 9461/2002).

- SEGUE -

“Indipendentemente, allora, dal disposto del citato art. 9 bis, ... deve ritenersi che al socio è attribuita per la medesima annualità la quota parte dell'imponibile risultante dall'imposta versata dalla società per la definizione della lite fiscale, costituendo, l'imputazione detta, un riflesso della corretta applicazione del principio di trasparenza di cui all'art. 5 del T.U.I.R.”.

GIURISPRUDENZA

Cass, sent. 19 dicembre 2013, n. 28394

IVA - ACCERTAMENTO - SOCIETÀ DI PERSONE - RICORSO PROPOSTO DA UNO DEI SOCI - ESTENSIONE ALLA SOCIETÀ E TUTTI I SOCI - AMMISSIBILITÀ

“... il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società, sia tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815). La Corte ha poi ribadito i medesimi principi in relazione all'Irap (Cass., sez.un., 20 giugno 2012, n. 10145). ... Quanto all'IVA, l'accertamento di maggior imponibile Iva a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del simultaneus processus nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui agli art. 40, 2° comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 e 5 d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, - SEGUE -



di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci. Qualora, **tuttavia**, l’Agenzia **abbia contestualmente proceduto**, come nel caso in questione, **con unico atto**, ad **accertamenti imposte dirette ed Irap a carico di una società di persone**, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile Iva, non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, **non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle due situazioni** (in termini, Cass., ord. 19 maggio 2010, n. 12236; Cass. 25 marzo 2011, n. 6935; richiama questi principi anche Cass. 29 luglio 2011, n. 16661)”.


ID. Cass, sent. 12.03.2014, n. 5673



LITISCONSORZIO FACOLTATIVO



ENTE CREDITORE



**AGENTE DELLA
RISCOSSIONE**

**Art. 39 - CHIAMATA IN CAUSA DELL'ENTE CREDITORE -
D.LGS. N. 112/1999:**

"Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite"



GIURISPRUDENZA

CASS., SS.UU., SENT. 25.7.2007, n. 16412

«L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore. ... In ogni caso l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio

- SEGUE



GIURISPRUDENZA

- SEGUE

... l'enunciato principio esclude, come già detto, che il giudice debba ordinare ex officio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente creditore».

(ID. Cass., sent. n. 8919/2014; n. 8701/2014; n. 28298; n. 13311/13; n. 21220/2012; n. 16372/2012; n. 11210/2012; n. 1532/2012; n. 6110/2011; 4959/2011; n. 6104/2011; n. 13141/2010; n. 14032/2011; 13141/2010; n. 6756/2010; n. 15310/2009; n. 12175/2008; n. 28911/2008; n. 9833/2008; n. 3463/2008; n. 27021/2007; n. 22939/2007 - CTR Firenze, sent. n. 10/2011; CTP Messina, sent. n. 649/2012; CTP Enna, sent. n. 97/2012; CTP Catania, sent. n. 892/2012; n. 1139/2012; n. 941/2011; n. 675/2011; n. 473/2010; CTP Messina, sent. n. 587/2010; CTP Roma, sent. n. 178/2009; CTP Potenza, sent. n. 195/2008; CTP Catania, sent. n. 1139/2012; n. 193/2013; CTP Agrigento, sent. 114/2013 - CIRC. A. E. n. 12/E/2012)



- ATTENZIONE -

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TARDIVA

"In tema di contenzioso tributario la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi". (Cass., sentenza 10 giugno 2009, n. 13331 - Id. Cass., sentenza 13 maggio 2003, n. 7329)

ED ANCORA:

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 109/2007, in merito ai poteri istruttori dei giudici, si è così espressa: "... è ovvio che l'esigenza di un'istanza di parte affinché il giudice possa ordinare l'esibizione di documenti è coerente con il principio dispositivo che, anche relativamente alle prove, il legislatore vuole governi il processo tributario e vale ad escludere in radice per il giudice ogni ruolo di supplenza della parte inerte, sia essa l'amministrazione o il contribuente".

QUINDI, POSTO CHE

NON SUSSISTE TRA ENTE IMPOSITORE E AGENTE DELLA RISCOSSIONE UNA FATTISPECIE DI LITISCONSORZIO NECESSARIO

Ciò ESCLUDE CHE

il giudice debba ordinare *ex officio* l'integrazione del contraddittorio

PER CUI

"l'ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione è improduttivo di effetti, sicché la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione". (Cfr. Cass., sent. 16/03/2011, n. 6110)

IL RICORSO

ART. 18 - D.Lgs. n. 546/92

CO. 1 - Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.

CO. 2 - Il ricorso deve contenere l'indicazione:

- a) della commissione tributaria cui è diretto;**
- b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale;**
- c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto;**
- d) dell'atto impugnato e dell' oggetto della domanda;**
- e) dei motivi.**

Segue: ART. 18 - D.Lgs. n. 546/92

CO. 3 - Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l' indicazione dell' incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall' art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell' originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall' art. 14, comma 2.

CO. 4 - Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma precedente.

CONTENUTO e TERMINI

RICORSO

Atto introduttivo - proposto entro 60
giorni dalla notifica dell'atto da
impugnare

Versamento del contributo unificato
in base al valore della lite

**CHIAMATA IN
GIUDIZIO
DELL'ENTE
IMPOSITORE**
(vocatio in ius)

**DOMANDA DI
TUTELA
GIURISDIZIONALE**
(edictio actionis)

CONTENUTO

CTP

**Territorialmente competente
ove ha sede l'Ente impositore**

CONTENUTO

RICORRENTE

PERSONA FISICA: cognome e
nome, luogo e data di nascita,
residenza, codice fiscale;

SOCIETA'/ENTE:

Denominazione/ragione sociale,
sede, codice fiscale, elementi
identificativi e carica sociale del
legale rappresentante;


FALLIMENTO: curatore falliment.;

CONC.TO PREV.: imprenditore;

LIQUIDAZIONE (VOLONTARIA):
liquidatore.

DOMICILIO ELETTO

CONTENUTO



CONTENUTO - giurisprudenza

CASS., SENT. 16 GIUGNO 2006, N. 14026

“Il giudizio tributario - anche in base alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, artt. 19 e 24, comma 2, - è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso atto indicati, ed ha un oggetto rigidamente delimitato contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo, in primo grado, onde delimitare sin dalla nascita del rapporto processuale tributario le domande e le eccezioni proposte dalle parti. Da ciò consegue che il mancato rilievo del difetto di motivazione dell'atto di accertamento nel ricorso introduttivo rende definitivo, sotto tale profilo, l'atto impositivo e che la sua successiva deduzione del vizio, comportando l'esame di una nuova causa petendi, va dichiarata inammissibile, anche in sede di giudizio di legittimità (in assenza di precedente declaratoria), restando irrilevante l'eventuale accettazione del contraddittorio sul merito, dato il rilievo di ordine pubblico del divieto di *ius novorum* (v. Cass. 28.680/05, 12147/04, 9754/03)“.

PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

ART. 115 - DISPONIBILITÀ DELLE PROVE

CO. 1 - Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

ART. 2697 C.C. - Onere della prova

CO. 1 - Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. (CONDIZIONE PRIMARIA)

CO. 2 - Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. (CONDIZIONE EVENTUALE)

- SEGUE -

PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE: SPUNTI DI RIFLESSIONE

- **SEGUE** -

-All'allegazione del fatto storico segue la valorizzazione giuridica delle sue conseguenze. Il fatto giuridico, introdotto in giudizio e valorizzato nelle sue conseguenze in diritto, diventa quindi oggetto di prova nel processo.

-L'art. 115 C.p.c. enuncia il principio della "*disponibilità delle prove*".

-Il principio di non contestazione trova rilievo costituzionale nella ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).

-La contestazione per essere efficace deve essere "*specificata*", ossia dettagliata nella negazione e non ridondare di contestazioni generiche, ma tale specificità deve apprezzarsi in relazione alla cognizione che la parte ha del fatto contestato (cd. *Principio della vicinanza della prova*)



**PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE:
SPUNTI DI RIFLESSIONE**

- SEGUE -

-Nel processo tributario il difetto di contestazione produce effetti nei confronti della parte che ha allegato il fatto non contestato, della parte che doveva contestare e non lo ha fatto e nei confronti del GIUDICE per il giusto governo dell'onere della prova.

-La collocazione topografica del principio di non contestazione al primo comma dell'art. 115 C.p.c. (*"il giudice DEVE porre a fondamento della decisione ...*) anziché al comma secondo (*"Il giudice PUO' porre a fondamento della decisione ...*) comporta: l'ASSENZA di ogni DISCREZIONALITA' a cospetto del fatto (non contestato) da porre a fondamento della decisione, cosa consentita, viceversa, dal secondo comma. Ne discende che una violazione del principio sancito dal co. 1 dell'art. 115, configura in capo al giudice un *error in procedendo*.



**PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE:
SPUNTI DI RIFLESSIONE**

- SEGUE -

-Ai sensi dell'art. 112 C.p.c. il giudice deve considerare ai fini della pronuncia:

- la domanda della parte ricorrente;**
- i fatti legittimamente allegati al processo;**
- i fatti che risultano provati in forza di prove legittimamente acquisite.**

-L'art. 7 - D.Lgs. n. 546/92 riconosce al giudice tributario l'esercizio del potere di istruzione probatoria nei LIMITI DEI FATTI DEDOTTI dalle parti. Alla luce dell'art. 115, co. 1 C.p.c. il campo di applicazione dell'art. 7 indicato, deve **RESTRINGERSI AI SOLI FATTI CONTESTATI DALLE PARTI E, quindi controversi. Per cui ESULA DAL POTERE ISTRUTTORI DEL GIUDICE LA RICERCA DELLA PROVA DEL FATTO DEDOTTO IN GIUDIZIO, MA NON CONTESTATO, AL FINE DI SOPPERIRE ALLE CARENZE PROBATORIE DELLA PARTE ONERATA (C.Cost., sent. n. 109/2007)**

PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

CASS., SENT. 18 SETTEMBRE 2009, N. 20091

“la contestazione del contribuente in ordine al fondamento della pretesa tributaria è sufficiente a far sorgere a carico dell'amministrazione l'onere di provare la sussistenza e l'ammontare del credito tributario di cui si afferma titolare, quand'anche l'avviso di accertamento risulti assistito da idonea motivazione”.

PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

CASS., SENT. 30 NOVEMBRE 2009, N. 25136

“Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonchè dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non abbinabili di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. (cfr. Cass. 1540/07)”.

PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

CASS., sent. 21 febbraio 2014, n. 4161

PRINCIPIO DI NON ONTESTAZIONE – CONTUMACIA DEL RESISTENTE

“Per condiviso principio già espresso da questa Corte, invero, l'esclusione dal "thema probandum" dei fatti non contestati non può ravvisarsi nel caso, quale quello di specie, di contumacia del convenuto, in quanto "la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema; pertanto, al convenuto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda" (Cass. 14623/2009); in particolare è stato, al riguardo, precisato che la "non contestazione" della domanda scaturisce dalla non negazione del fatto, fondata sulla volontà della parte, intesa come oggettivo aspetto dell'atto, sicché la stessa deve essere inequivocabile e non può, quindi, ravvisarsi né in caso di contumacia del convenuto (caso di specie), né in ipotesi di contestazione meramente generica e formale (Cass. 10182/2007)”.


CONTENUTO

CONTENUTO


DOMANDE FINALI

- 1. IN VIA “PRELIMINARE”**
(difetto di notifica, decadenza)
- 2. IN VIA “PRINCIPALE”**
(difetto di legittimazione attiva, di motivazione)
- 3. NEL MERITO**
(annullamento dell'atto impugnato per inesistenza della pretesa tributaria);
- 4. CONDANNA ALLE SPESE;**
- 5. CONDANNA ALLA RESTITUZIONE DI QUANTO GIÀ VERSATO**


CONTENUTO



CONTENUTO



PROPOSIZIONE DEL RICORSO - art. 20



CONTENUTO

RICORSO

CUMULATIVO

Impugnazione di più atti impositivi con un unico ricorso

(Cass., sent. n. 16066/2011; n. 7159/2011; n. 1966/2004)

COLLETTIVO


Impugnazione da parte di più soggetti di un unico atto impositivo con un unico ricorso

(Cass., sent. n. 10578/2010; n. 21955/2010, n. 4490/2013)

Cass., sent. 30 aprile 2010, n. 10578

“... solo allorchè i provvedimenti impugnati, pur formalmente autonomi, si risolvano nel loro concreto articolarsi in un **unico fatto storico** nei confronti dei più contribuenti, e questi versando in un'**analoga situazione** muovano anche solo in parte identiche contestazioni, può ritenersi che la definizione delle questioni comuni abbia carattere pregiudiziale rispetto alla decisione di tutte le cause, così da consentire l'ammissibilità, nel processo tributario, di un ricorso al tempo stesso collettivo (proposto da più contribuenti) e cumulativo (nei confronti di più atti impugnabili)”.

TERMINE - art. 21



TERMINI: sintesi

ART.	ADEMPIMENTO	TERMINI	DECORRENZA
21	RICORSO	entro 60 gg.	dalla notifica dell'atto impugnato
22	COSTIT. IN GIUDIZIO - Ricorrente	entro 30 gg.	dalla consegna/spedizione/notifica del ricorso alla controparte.
23	- Resistente	entro 60 gg.	dalla data di ricezione del ricorso
24	INTEGR. MOTIVI del RICORSO: con le stesse modalità di pres. del ricorso	entro 60 gg.	dal deposito di nuovi documenti non conosciuti ad opera del resistente o per ordine della Commissione
32	DOCUMENTI: deposito	entro 20 gg. liberi	prima della data di trattazione
32	MEMORIE: deposito	entro 20/10 gg. liberi	prima della data di trattazione
32	BREVI REPLICHE: deposito	entro 5 gg. liberi	prima della data di trattazione

TERMINI: sintesi

ART.	ADEMPIMENTO	TERMINI	DECORRENZA
33	IST. DISCUS. PUBBL. UDIENZA: notifica alle parti costituite e deposito in segreteria	entro 10 gg. liberi	prima della data di trattazione

**SOSPENSIONE
deLL'ATTO IMPUGNATO**

SOSPENSIONE dell'ATTO IMPUGNATO **- art. 47 - D.Lgs. n. 546/92**

ART. 47 - SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO

CO. 1 - Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22.

CO. 2 - Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

CO. 3 - IN CASO DI ECCEZIONALE URGENZA il presidente, previa deliberazione del merito, con lo stesso decreto, può motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.

- SEGUE

SOSPENSIONE dell'ATTO IMPUGNATO **- art. 47 - D.Lgs. n. 546/92**

SEGUE

CO. 4 - Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

CO. 5 - La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento.

CO. 5/BIS - L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.*

CO. 6 - Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

CO. 7 - Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

* comma aggiunto art. 7, co. 2, lett. gg/novies) - D.L. n. 70/2011 conv. Lg. n. 106/2011

SOSPENSIONE dell'ATTO IMPUGNATO
- art. 47 - D.Lgs. n. 546/92

CO. 5/BIS - L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.



**LA NORMA NULLA PREVEDE
NELL'IPOTESI IN CUI IL SUDETTO
TERMINE NON VENGA RISPETTATO**

SOSPENSIONE dell'ATTO IMPUGNATO
- art. 47 - D.Lgs. n. 546/92

SOSPENSIONE ex art. 47
- D.Lgs. n. 546/92



RICHIESTA UNITAMENTE
ALL'ATTO IMPUGNATO



RICHIESTA CON ISTANZA
SEPARATA (notific. alle parti
e osservato l'art. 22 - D.Lgs.
N. 546/92)



**L'istanza di sospensione è decisa
entro 180 GIORNI dalla data di
presentazione della stessa**



**ESECUZIONE SOSPESA, SE CONCESSA, FINO AL
DEPOSITO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO**

SOSPENSIONE dell'ATTO IMPUGNATO

ART. 50 - TERMINE PER L'INIZIO DELL'ESECUZIONE - Dlgs. n. 602/73
- "Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento"

REQUISITI

PERICULUM IN MORA

DANNO GRAVE e IRREPARABILE

(la legge non richiede l'imminenza del danno, ma semplicemente la probabilità esso possa verificarsi)

FUMUS BONI IURIS

(l'esistenza, o quantomeno, la verosimiglianza dell'esistenza di motivi fondati)

SOSPENSIONE dell'ATTO IMPUGNATO

ISTANZA PROPOSTA NEL RICORSO

CHIEDE

all'Ill.mo Sig. Presidente e a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di adita, ciascuno per quanto di propria competenza, previa sospensione dell'esecuzione ex art. 47 - D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, voglia compiacersi dichiarare: ...



SOSPENSIONE dell'ATTO IMPUGNATO

ISTANZA SEPARATA DI SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO

Ill.mo Sig. Presidente e Signori Giudici

Su ricorso presentato da:

CONTRO

....

Ill.mo Sig. Presidente

Il sottoscritto ... nella qualità di difensore della ricorrente ...

PREMESSO

Che, in data ... la SERIT SICILIA S.p.a. ha notificata la cartella n ... atto autonomamente impugnabile ed ancora in attesa di trattazione. Il tutto per l'ammontare complessivamente indicato pari ad €.



SOSPENSIONE dell'ATTO IMPUGNATO

CONSIDERATO

Che, trascorsi i termini di cui all'art. 50, co. 1 - Dpr. n. 602/1973, l'Agente per la riscossione è legittimato a porre in essere le azioni esecutive ex artt. 77 e 86 - Dpr. n. 602/1973 generando una grave ingerenza sui diritti costituzionalmente garantiti (periculum in mora)

PER TUTTI QUERSTI MOTIVI

SI CHIEDE

all'Ill.mo Sig. Presidente e a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Adita, di voler concedere, ai sensi dell'art. 47 - Dlgs. n. 546/92, la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del Collegio, per quanto già narrato e documentalmente provato con il ricorso introduttivo e per quant'altro riportato in seno all'atto de quo.

SOSPENSIONE dell'ATTO IMPUGNATO

ISTANZA SEPARATA DI SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO

ATTENZIONE

L'istanza dovrà essere redatta in tante copie quante sono le parti del giudizio (art. 47 cit.) e alle quali vanno notificate, più una copia da depositare presso la segreteria della Commissione tributaria in cui è stato presentato il ricorso, alla quale allegare copia delle ricevute di spedizione in raccomandazione dell'istanza alle parti resistenti

DECISIONE DELLA CONTROVERSIA: SENTENZA

ART. 36 - D.LGS. N. 546/92

ART. 36 - CONTENUTO DELLA SENTENZA

CO. 1 La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana.

CO. 2 La sentenza deve contenere:

- 1) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;
- 2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
- 3) le richieste delle parti;
- 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;
- 5) il dispositivo.

CO. 3 La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall'estensore.

ART. 111 COSTITUZIONE

ART. 111

CO. 6 Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.



PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA

ART. 37 - PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA

CO. 1 La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l' avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.

CO. 2 Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma.

GIURISPRUDENZA

CASS. - Ord. 7 gennaio 2014, n. 97 COMUNICAZIONI A CURA DELLA SEGRETERIA - AVVISO DI TRATTAZIONE - OMISSIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA

“Assume il ricorrente la nullità della sentenza per omessa comunicazione dell'avviso di trattazione. La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 13654 del 22/06/2011) secondo cui la comunicazione dell'avviso di trattazione della causa, ex artt. 31 e 61 del d.lgs. cit., deve essere effettuata, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, presso quest'ultimo o, comunque, mediante consegna in mani proprie; in difetto, la trattazione della causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da considerare come del tutto nulli”.



NOTIFICA DELLA SENTENZA

ART. 38 - RICHIESTA DI COPIE E NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA

CO. 2 Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell'articolo 16 depositando, nei successivi trenta giorni l'originale o copia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio.

CO. 3 Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.



ESECUZIONE DELLE SENTENZE

ART. 69/bis - AGGIORNAMENTO DEI DATI CATASTALI

Articolo aggiunto dall'art. 12, co. 3, lett. b) - D.L. n. 16/21012 (Decreto semplificazioni) pubbl. G.U. n. 52/2012

Se la commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficio dell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento degli atti catastali.

L'art. 12, co. 4, - D.L. n. 16/2012 (Decreto semplificazioni) pubbl. G.U. n. 52/2012

Prevede ancora:

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le sentenze, emanate nei giudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono comunque annotate negli atti catastali con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

NOTIFICA DELLA SENTENZA

ART. 327 - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE

CO. 1 Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei nn. 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

PROCESSO CIVILE E PROCESSO TRIBUTARIO: riforma

LE PRINCIPALI NOVITA'

LEGGE N. 69/2009

- 1. INASPRIMENTO DEGLI EFFETTI DELLA SOCCOMBENZA (art. 45) - condanna alle spese;**
- 2. LIMITAZIONI ALLA POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI COMPENSARE LE SPESE IN GIUDIZIO (art. 45) - solo in caso di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione della sentenza;**
- 3. DIFETTO DI GIURISDIZIONE E "TRASLATIO IUDICII" (art. 59);**
- 4. RIDUZIONE DEI TERMINI PROCESSUALI DI IMPUGNATIVA (art. 46) - da 1 anno a 6 mesi (oltre il periodo di sospensione feriale);**

Segue: LE PRINCIPALI NOVITÀ

LEGGE N. 69/2009

- 5. RILEVANZA DEI FATTI NON CONTESTATI (art. 45) - principio di non contestazione;**
- 6. RIMESSIONE IN TERMINI (art. 45);**
- 7. DIVIETO DI DECISIONI A SORPRESA (art. 45).**

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 58 - Lg. n. 69/2009

Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. (4 LUGLIO 2009)